

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 421-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1976
(V. Stampato n. 443)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 dicembre 1976*

**Ratifica ed esecuzione del Trattato che modifica talune
disposizioni del Protocollo sullo statuto della Banca europea
degli investimenti, firmato a Bruxelles il 10 luglio 1975**

Comunicata alla Presidenza il 18 marzo 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge intende ovviare a gravi inconvenienti verificatisi in questi ultimi anni in conseguenza delle procedure di definizione dell'unità di conto e dei metodi di conversione da applicare tra questa ultima e la moneta degli Stati partecipanti della Banca europea per gli investimenti, così come la materia è attualmente regolata dal vigente statuto della BEI.

Finchè infatti il sistema monetario internazionale ha assicurato una accettabile stabilità alle ragioni di scambio internazionali (come è avvenuto dal 1958 al 1970), e finchè, anche in forza di questo normale funzionamento, non c'è stato motivo per variare il valore dell'unità di conto espresso in termini di contenuto aureo, la Banca europea degli investimenti ha potuto ritenere soddisfacente la relativa fissità di questi rapporti, e non vi è stato motivo per modificare la procedura lunga e complicata che, sulla base dell'articolo 236 del Trattato di Roma — di cui la BEI costituisce parte integrante — deve essere esperita per la revisione dei rapporti in questione.

Ma a seguito degli imponenti sconvolgimenti del sistema monetario verificatisi negli ultimi cinque anni, il mantenimento delle

lunghe procedure, sia per quanto concerne la fissazione del valore dell'unità di conto, sia per quanto concerne l'eventuale modifica dei tassi di conversione delle diverse monete è risultato in evidente contrasto con le esigenze di solleciti (quando giustificati) aggiornamenti e modifiche dei detti rapporti.

Nel Trattato del quale si chiede la ratifica è prevista pertanto una diversa normativa la quale, pur assicurando adeguate garanzie di ponderatezza, consente i necessari più celeri ed articolati adeguamenti a sopravvenienti esigenze.

Con la nuova normativa, al Consiglio dei Governatori della Banca è conferita la competenza per modificare, quando se ne riscontri la necessità, la definizione dell'unità di conto ed i metodi di conversione applicabili fra questa e le varie monete.

Poichè le disposizioni proposte consentono, con l'abbandono di procedimenti non più praticabili utilmente, l'applicazione di norme e di tecniche rispondenti alle nuove esigenze, la 3^a Commissione propone al Senato di procedere senza indugio all'approvazione del disegno di legge.

PECORARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato che modifica talune disposizioni del Protocollo sullo statuto della Banca europea degli investimenti, firmato a Bruxelles il 10 luglio 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 del Trattato stesso.